



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE **MONTALTO UFFUGO CENTRO**
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado
SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE AMBITO 6 - CALABRIA

Via Aldo Moro snc - 87046 MONTALTO UFFUGO (CS)
Telefono 0984-1525338

COD. MECC. CSIC88700T
COD. FISC. 98079050781

E-mail: csic88700t@istruzione.it
Pec: csic88700t@pec.istruzione.it
Web: www.icmontaltouffugocentro.edu.it

Prot. n° 3289 A/19

Montalto Uffugo, 29/05/2019

Ai Sigg. Docenti
Scuola Secondaria di 1° grado
Montalto Uffugo Centro
San Benedetto Ullano
LORO SEDI

AI DSGA
All'Albo dell'Istituzione
Scolastica
Al Sito Web

OGGETTO: disposizioni per gli adempimenti di fine anno scolastico 2018/19.

TERMINE DELLE LEZIONI

- **PLESSO MONTALTO UFFUGO CENTRO: VENERDI' 7 GIUGNO 2019**
- **PLESSO SAN BENEDETTO ULLANO: SABATO 8 GIUGNO 2019**

VALUTAZIONE (Decreto attuativo 62 Legge 107/2015)

Art. 2 Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo.

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Art. 8 Svolgimento ed esito dell'Esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche. 3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove. 7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5,

tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Art. 9 Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

I docenti, al fine di facilitare le operazioni di scrutinio, sono pregati di compilare in ogni sua parte il registro elettronico personale; le valutazioni disciplinari e i giudizi sul comportamento andranno inseriti, entro la data di chiusura dell'anno scolastico e verificati dal docente coordinatore della classe.

OGNI COORDINATORE IN SEDE DI SCRUTINIO PRESENTA:

- La griglia riassuntiva completa delle valutazioni per materia preventivamente stampata dal registro online;
- La relazione coordinata redatta sulla scorta di quelle disciplinari stampata e inserita cartacea nella cartella dei documenti di classe, solo successivamente all'approvazione del Consiglio, andrà caricata sul registro online.

OGNI DOCENTE, IN SEDE DI SCRUTINIO, PRESENTA:

- La valutazione di ogni disciplina in decimi per ciascun alunno già caricata sul registro online;
- Calcolo orario delle assenze, per la validazione dell'anno scolastico;
- La relazione finale della propria disciplina;
- I programmi svolti caricati in formato digitale e stampati in formato cartaceo;

- Il registro personale online debitamente compilato in ogni sua parte;
- Tutte le prove di verifica eseguite nell'anno scolastico.

Il team docente di ciascuna classe formula, in sede di scrutinio, per ogni alunno:

- a) un giudizio globale sulla scorta degli indicatori presenti sul registro online;
 - b) eventuali comunicazioni o solleciti per le famiglie;
 - c) verbale di registrazione dello scrutinio firmato da tutti docenti.
- Gli insegnanti di classe possono, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 59 del 19 febbraio 2004, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, e sulla base di una specifica motivazione, con decisione assunta all'unanimità.
 - Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

PER LE CLASSI TERZE

Il Consiglio delle classi terze, in sede di scrutinio finale, con decisione assunta a maggioranza, delibera e approva:

- la validazione dell'anno scolastico, previo accertamento della prescritta frequenza, o l'eventuale deroga;
- il giudizio di idoneità, espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto;

La non ammissione all'esame di licenza dovrà essere debitamente motivata nel verbale dello scrutinio.

- una relazione di presentazione e storia della classe al Presidente della Commissione d'esame, predisposta dal Coordinatore, secondo i seguenti punti:
 1. analisi della situazione della classe (composizione, provenienza, realtà cognitiva e affettivo – relazionale a fine triennio e annuale), progressi raggiunti e difficoltà incontrate, gli obiettivi realizzati e gli interventi particolari adottati);
 2. le linee didattiche seguite;
 3. le attività extracurricolari e le espansioni didattiche (concorsi, visite guidate, attività sportive ecc...) con l'indicazione dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica;
 4. la modalità di svolgimento dell'esame;
 5. la scheda dei criteri che si intendono adottare per la formulazione e valutazione delle prove scritte, per la conduzione del colloquio orale e per la valutazione finale;
 6. la scheda con i consigli orientativi.
 7. i programmi effettivamente svolti da ciascun insegnante caricati sul registro online e stampati e firmati dagli alunni, da allegare e

presentare, unitamente alla relazione di cui sopra, al Presidente della Commissione d'esame;

8. la certificazione delle competenze.

Art. 11- Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 11 docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito,

mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 12 prova scritta di lingua straniera. 13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7. 15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove

1) CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI

- a. le schede dovranno essere stampate, controllate, a cura del coordinatore di classe, firmate dal Dirigente e fotocopiate;
- b. le schede delle **classi terze** verranno consegnate alle famiglie **venerdì 14/06/2019 dalle ore 10.30 alle ore 12.30, a cura dei docenti non impegnati negli esami;**
- c. le schede delle classi prime e delle classi seconde verranno consegnate **mercoledì 19.06.2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00** (coordinatori classi I e II e docenti non impegnati negli esami).
- d. per ogni scheda in **formato originale** consegnata, il genitore rilascerà **apposita firma attestante l'avvenuto ritiro, sia sull'elenco di classe, sia sulla copia che resterà agli atti.**

Tutti i documenti scolastici dovranno essere consegnati presso l'ufficio di segreteria, al primo collaboratore del Dirigente prof.ssa Concetta Porchia, **entro il 26 giugno 2019;** nella stessa data, i Responsabili di plesso provvederanno alla consegna dei documenti ricevuti (registro firme, avvisi, circolari, note) nel corso dell'anno scolastico 2018/2019.

Il Collegio Docenti è fissato per sabato 22 giugno 2019 alle ore 10.00

Si rammenta che in ufficio di segreteria va consegnata la richiesta di ferie e delle festività soppresse con il recapito estivo.

Si specifica che il personale con contratto a tempo determinato al 30 giugno, parteciperà a tutti gli adempimenti di fine anno, comprese le operazioni di scrutinio, valutazioni finali ed esami, ove previsti; nei rimanenti giorni sarà collocato in ferie d'ufficio relativamente ai giorni maturati e non fruiti entro tale data.

Lunedì 2 settembre 2019 tutti i docenti sono considerati in servizio e sarà loro dovere informarsi presso l'ufficio per la convocazione degli impegni collegiali.

Nel ringraziare per la collaborazione data in questo anno scolastico, denso di attività e d'impegno, sempre nell'interesse degli alunni, porgo cordiali saluti ed auguro un sereno svolgimento delle attività conclusive.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Mancini